

Direzione Tecnica  
Il Direttore

Ferrovie dello Stato  
UA 12/5/2008  
RFI-DTCA.00111P1200810002020

RETE FERROVIARIA ITALIANA  
Direzione Compartimentale Movimento  
Torino

IMPRESE FERROVIARIE  
Loro Sedi

p.c. Direzione Movimento  
Roma

p.c. Direzione Commerciale  
Roma

**OGGETTO:** Prescrizione. Superamento massa rimorchiata ammessa dalla frenatura (art. 73/2 PGOS) sul tratto di linea P.C. Frejus - Modane (FL 2) linea Torino - Modane.

Gli artt. 25 e 27, commi 3 del D.L.vo del 10 agosto 2007 n. 162 dispongono che "in attesa del riordino del quadro normativo nazionale di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), l'attribuzione di funzioni e compiti in materia di sicurezza a soggetti diversi dall'Agenzia, prevista in particolare dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 nonché dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, nonché da qualsiasi altra norma legislativa e regolamentare anche di carattere tecnico, resta efficace nei limiti della compatibilità con il recepimento della direttiva 2004/49/CE operato dal presente decreto" e "al fine di garantire la continuità del presidio della sicurezza ferroviaria e nello svolgimento dei compiti in materia di sicurezza della circolazione ferroviaria, nelle more dell'assunzione da parte dell'Agenzia delle competenze in materia di sicurezza di cui al presente decreto, come disciplinata dall'art. 4 resta fermo il vigente quadro normativo in materia, sia per quanto concerne i compiti del Ministero dei trasporti che quelli del gestore dell'infrastruttura R.F.I. S.p.A."

In conformità a quanto sopra, a seguito di richiesta da parte delle Imprese Ferroviarie, per i treni merci percorrenti il tratto di linea PC Frejus - Modane della linea Torino - Modane si autorizza a superare la massa rimorchiata ammessa dalla frenatura (art. 73/2 P.G.O.S.) alle seguenti condizioni:

- da 1300 t a 1400 t purché la locomotiva di testa che comanda il freno sia munita di due compressori tipo 242, o con prestazioni equivalenti o superiori;
- da 1400 t a 1600 t purché la locomotiva di testa abbia la frenatura elettrica efficiente ed attiva;
- la lunghezza del convoglio non sia superiore a 550 metri, salvo limitazioni più restrittive.



La condizione di cui al precedente terzo alinea viene estesa anche al tratto di linea PC Frejus - Bussoleno della linea Modane - Torino, per il quale il superamento della massa rimorchiata ammessa dalla frenatura (art. 73/2 P.G.O.S.) è stato autorizzato con precedente provvedimento.

La DCM di Torino resta incaricata di rendere operativo il provvedimento in oggetto e di aggiornare il Quadro 4.10 del FL 2 riportando il seguente testo:

**Massima composizione ammessa dalla frenatura**

Sulle tratte "P.C. Frejus - Modane" e "P.C. Frejus - Bussoleno", della linea Torino - Modane e viceversa, è ammesso superare la massa rimorchiata dei treni merci (art. 73/2 P.G.O.S.) alle condizioni di seguito riportate:

- da 1300 t a 1400 t purché la locomotiva di testa che comanda il freno sia munita di due compressori tipo 242, o con prestazioni equivalenti o superiori;
- da 1400 t a 1600 t purché la locomotiva di testa abbia la frenatura elettrica efficiente ed attiva;
- la lunghezza del convoglio non sia superiore a 550 metri, salvo limitazioni più restrittive.

Nel caso di guasto della frenatura elettrica durante la marcia, è ammesso raggiungere la stazione termine corsa.

Il presente provvedimento viene emanato ai sensi e per gli effetti di cui al decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162 e dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188 così come modificato dal suddetto decreto legislativo 10 agosto 2007, n. 162.

Michele Mario Elia